



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

STUDI E DOCUMENTI

Marzo 2023
n.38

L'Esame di Stato: dalla Costituente alla pandemia e oltre

di

Stefano Versari

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna
Ministero dell'istruzione e del merito
versari@istruzione.gov.it

1946... e fu l'Esame di Stato

È il 18 ottobre 1946. La prima Sottocommissione della Commissione parlamentare per la Costituzione¹ inizia la discussione sui principi dei rapporti sociali (culturali). Si tratta quello che, nel

¹ L'Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, si riunisce in prima seduta il 25 giugno 1946. Il 15 luglio 1946, delibera l'istituzione della Commissione per la Costituzione, composta da 75 Deputati (da cui anche "Commissione dei 75") incaricata di "elaborare e proporre il progetto di Costituzione" e deferisce la nomina dei componenti della Commissione al Presidente dell'Assemblea Giuseppe Saragat, il quale si impegna a seguire il criterio della proporzionalità dei gruppi dell'Assemblea. Il 19 luglio 1946, il Presidente Saragat legge l'elenco dei componenti della Commissione, che viene convocata per il giorno successivo. Il 23 luglio 1946, la Commissione per la Costituzione decide di suddividersi in tre Sottocommissioni composte (come deciso nella seduta del 24 luglio) di 18 componenti la prima e la terza e di 38 la seconda. Il 25 luglio 1946, la Commissione definisce gli argomenti deferiti alle tre Sottocommissioni e ne nomina i Presidenti e i Segretari: Prima Sottocommissione: "Diritti e doveri dei cittadini", Presidente Umberto Tupini, Segretario Giuseppe Grassi; Seconda Sottocommissione: "Organizzazione costituzionale dello Stato", Presidente Umberto Terracini, Segretario Tomaso Perassi; Terza Sottocommissione: "Lineamenti economici e sociali", Presidente Gustavo Ghidini, Segretario Francesco Marinaro.

Le Sottocommissioni cominciano i propri lavori il 26 luglio 1946. Il 29 novembre 1946, la Commissione in seduta plenaria decide la costituzione di un Comitato composto da 18 membri della Commissione (chiamato "Comitato di redazione" o "Comitato dei 18") incaricato di redigere il testo del progetto di Costituzione a mano a mano che le Sottocommissioni procedono con il loro lavoro. Il 4 marzo 1947, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del progetto di Costituzione. Il 22 dicembre 1947 viene votato, a scrutinio segreto il testo definitivo della Costituzione della Repubblica italiana. La Costituzione viene approvata con 453 voti favorevoli e 62 contrari. Il 27 dicembre 1947 Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, promulga la Costituzione della Repubblica italiana. La Costituzione della Repubblica italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948, secondo quanto stabilito dalla XVIII disposizione transitoria.

Parole chiave:

Costituzione, Esame di Stato, pandemia, confronti fra Esami di Stato, valenza orientativa, colloquio, Esame di Stato 2022.

Keywords:

Costituzione, Final State Exam, pandemic, comparing State Exams, post diploma opportunities, oral exam, 2022 Final State Exam.

testo poi approvato, diverrà l'articolo 33 della Costituzione. Il Presidente Tupini fa presente ai Commissari che sono relatori gli Onorevoli Aldo Moro (della Democrazia Cristiana) e Concetto Marchesi (del Partito Comunista Italiano). Questi ultimi si sono incontrati preventivamente per raggiungere un accordo, che però hanno trovato solo su alcuni punti. A conclusione del loro incontro, è stato redatto uno schema articolato, dal quale risultano i punti di accordo e di disaccordo. Uno dei passaggi condiviso da entrambi i parlamentari riguarda l'introduzione degli Esami di Stato.

Il 23 ottobre, cinque giorni dopo, la Sottocommissione approva all'unanimità l'introduzione degli Esami di Stato con il seguente testo, sostanzialmente il medesimo del 18 ottobre: *"Per assicurare un imparziale controllo*

dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante Esame di Stato".

Passano sei mesi, è il 17 aprile 1947. Nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali». Il dibattito sull'Esame di Stato - che sottintende la questione "sensibile" del rapporto fra scuole statali e scuole non statali - si accende con l'intervento dell'Onorevole Preti (alla data, del Partito Socialista Lavoratori Italiani) secondo cui: *"L'Esame di Stato è oggi una burla, in Italia. L'Esame di Stato era una cosa seria quando c'era una commissione che esaminava tutti gli allievi della scuola statale e privata. Oggi, tutti sono promossi... I titoli legali di studio deve poterli rilasciare, attraverso l'Esame di Stato, solamente la Repubblica; naturalmente, attraverso quel vero Esame di Stato, che intendiamo noi..."*.

Nei giorni successivi più volte il dibattito verterà sulla questione. In conclusione, l'aula il 29 aprile 1947 approverà il seguente testo: *«È prescritto un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»².*

² Atti Assemblea costituente:

<http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F>

I limiti propri di una introduzione non consentono di approfondire ulteriormente. Utile però focalizzare, quanto meno, tre aspetti. Che l'Esame di Stato è previsione costituzionale (articolo 33, quinto comma, parte prima della Costituzione - "Diritti e doveri dei cittadini" - Titolo II, «Rapporti etico sociali»). Che, come rinvenibile nel dibattito dei costituenti, l'Esame di Stato fu introdotto "per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività". E infine - non irrilevante - che la previsione di cui trattasi, come del resto l'intero Titolo II, non è stata oggetto di alcuna modifica nei 75 anni di esistenza della Carta. Questi tre aspetti è bene siano tenuti in massimo conto, conformandovisi, da chi, a vario titolo, partecipa agli Esami di Stato.

Cinque Esami di Stato a confronto

A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha riformato le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del Secondo ciclo di istruzione. La sopraggiunta pandemia da Covid-19, per gli anni 2020, 2021, 2022, ha però imposto una serie successiva di deroghe operative allo svolgimento del novellato esame, al fine di ridurre il rischio di contagio e tenere conto delle difficili condizioni di svolgimento del percorso scolastico. Il 2023 ci riporta invece, quasi integralmente, alle previsioni del Decreto legislativo n. 62/2017³.

Per aiutare a ripercorrere i mutamenti successivi imposti dalla pandemia, nella Tabella successiva si riepiloga sinteticamente come si sono svolti gli Esami di Stato negli ultimi quattro anni e come si svolgerà in questo anno 2023.

L'esame 2019	L'esame 2020	L'esame 2021	L'esame 2022	L'esame 2023
Condizioni di ammissione all'esame				
Le prove Invalsi non sono condizione di ammissione all'esame (<i>termine differito</i>).	Prove Invalsi non svolte - <i>deroga</i> .	Prove Invalsi svolte, ma non sono condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .	Prove Invalsi svolte, ma non sono condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .	Prove Invalsi svolte, ma non sono condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .
Lo svolgimento delle attività di PCTO non è condizione di ammissione all'esame (<i>termine differito</i>).	Lo svolgimento delle attività di PCTO non è condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .	Lo svolgimento delle attività di PCTO non è condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .	Lo svolgimento delle attività di PCTO non è condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .	Lo svolgimento delle attività di PCTO non è condizione di ammissione all'esame - <i>deroga</i> .

³ [https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00070&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.04058730469226002&title=lbl.dettaglioAtt)

[atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00070&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.04058730469226002&title=lbl.dettaglioAtt](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00070&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.04058730469226002&title=lbl.dettaglioAtt)

Prove d'esame				
Due prove scritte nazionali (terza prova scritta per sezioni EsaBac, EsaBac techno, ad opzione internazionale e per le scuole di Aosta, Bolzano e slovene; il punteggio fa media con la seconda prova) e un colloquio .	Nessuna prova scritta. Solo un colloquio, con elaborato presentato dal candidato.	Nessuna prova scritta. Solo un colloquio, con elaborato presentato dal candidato.	Prima prova scritta nazionale . Seconda prova scritta predisposta dalle singole scuole (terza prova scritta solo in Valle d'Aosta). Colloquio (senza l'elaborato, che non è previsto dal D.Lgs. 62/2017).	Prima e seconda prova scritta a carattere nazionale. Colloquio (si torna alle previsioni del D.Lgs. 62/2017).
Composizione delle commissioni				
Commissione composta da 3 commissari esterni e 3 commissari interni con presidente esterno (D.Lgs. 62/2017).	Commissione composta da solì commissari interni con presidente esterno.	Commissione composta da solì commissari interni con presidente esterno.	Commissione composta da solì commissari interni con presidente esterno.	Commissione composta da 3 commissari esterni e 3 commissari interni con presidente esterno (D.Lgs. 62/2017).
Voto dell'esame: credito scolastico (peso del curriculum) e prove				
Voto d'esame: credito scolastico max 40 punti; primo scritto max 20 punti; secondo scritto max 20 punti; colloquio max 20 punti (D.Lgs. 62/2017).	Voto d'esame: credito scolastico max 60 punti; colloquio max 40 punti.	Voto d'esame: credito scolastico massimo 60 punti; colloquio max 40 punti.	Voto d'esame: credito scolastico max 50 punti; primo scritto max 15 punti; secondo scritto max 10 punti; colloquio max 25 punti.	Voto d'esame: credito scolastico max 40 punti; primo scritto max 20 punti; secondo scritto max 20 punti; colloquio max 20 punti (D.Lgs. 62/2017).

A chiarimento di quanto riportato nella Tabella che precede, si rammenta che la norma non prevede connessione fra i risultati delle prove Invalsi e gli esiti dell'Esame di Stato. L'essere le prime condizione di ammissione all'esame, implica solo che le prove Invalsi siano state svolte. Il richiamato Decreto legislativo n. 62/2017, infatti, originariamente disponeva (art. 21) che nel curriculum dello studente fossero indicati, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, anche i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi. Tale

previsione è stata soppressa dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazione dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8)⁴.

Come è noto, il Decreto legislativo n. 62/2017 non prevede più la cosiddetta "tesina" (indicata nelle ordinanze come "argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato"). Nei due anni (Esami di Stato 2020 e 2021) in cui le prove scritte non sono state effettuate e l'esame è consistito in un colloquio, questo ha avuto inizio con la "discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo". L'inserimento di detto elaborato era in qualche misura volto a "compensare" l'assenza della seconda prova. A differenza della tesina, l'argomento non era scelto dal candidato, ma dal consiglio di classe e si focalizzava sulle discipline caratterizzanti il percorso di studio. L'elaborato non era oggetto di distinta valutazione e non aveva un suo punteggio autonomo, quanto piuttosto era valutato nell'ambito del colloquio.

In ultimo, un richiamo a come si svolgerà il colloquio nel 2023. Essendo l'anno del "ritorno" quasi completo (tranne che per PCTO e Invalsi) alle previsioni del D.Lgs. 62/2017, il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare (non, dunque, un colloquio disciplinare per ogni "materia"), al fine di valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli opportunamente tra loro. Sarà finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale.

Circa la valenza orientativa del colloquio, utile rammentare, per cenni:

- la sua dimensione pluridisciplinare, volta a consentire a ciascun candidato l'approfondimento delle aree disciplinari a lui più congeniali;
- la previsione che, nello svolgimento del colloquio medesimo, la commissione d'esame tenga conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente (dal quale emergono le esperienze formative del candidato a scuola come pure in contesti non formali e informali);

⁴ Questa la formulazione vigente dell'articolo 21: "1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'Esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto. 2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In un'apposita sezione sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 3. Con proprio Decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti".

- il rilievo dei PCTO, quale occasione in cui il candidato può mettere in evidenza il valore e il significato di tale esperienza in chiave orientativa.

Un *selfie* degli Esami di Stato 2022

È la “notte prima degli esami”, la notte tra il 21 e il 22 giugno del 2022, quella che precede il primo scritto dell’Esame di Stato. Avvisaglie d’estate e atmosfera di attesa: per gli studenti, certo, ma anche per i docenti, le commissioni, le scuole, gli uffici territoriali, il servizio ispettivo. Ci sono questioni non ancora pienamente risolte che non fanno dormire sonni tranquilli a qualche studente e anche a qualche dirigente.

Quelli del 2022 sono esami ancora una volta stra-ordinari, a causa della pandemia. Si spera sia l’ultima volta, perché le scuole hanno bisogno di stabilità dei procedimenti amministrativi e delle metodologie valutative. Si ritorna alle prove scritte, ma la seconda prova viene predisposta dalle commissioni e non dal Ministero. Le commissioni di giugno 2022 sono ancora tutte interne, con il solo presidente esterno. Vanno all’esame gli studenti che più sono stati investiti dalla pandemia nell’ultimo triennio di scuola, con il *lockdown* di febbraio-maggio 2020, ancora tante settimane a casa nel 2020-21 e la ripresa, faticosa, verso la normalità del 2021-22. E poi ci sono “dimensioni” meno calde, ma che siamo curiosi di indagare: corsi speciali come EsaBac e quadriennali, gli alunni con bisogni speciali, l’educazione civica e i PCTO nel colloquio.

Come è andato, poi, l’Esame di Stato 2022?

In questo numero di “Studi e Documenti” tentiamo un *selfie* degli Esami di Stato di giugno-luglio 2022. Un *selfie* grande quanto la nostra regione. Sono trascorsi sette anni dal numero monografico di “Studi e Documenti” sugli esami di giugno 2015. È passata molta acqua sotto i ponti. È stato riformato l’Esame di Stato (Decreto legislativo n. 62 del 2017) e non c’è più la terza prova scritta. Ci sono poi stati due anni, il 2020 e 2021, con forme derogatorie a causa della pandemia. E poi il 2022, ancora “speciale” a causa delle code del Covid-19. Infine, fra pochi mesi, l’Esame di Stato 2023.

In questi sette anni anche il nostro Ministero ha cambiato nome più volte: prima, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Poi, Ministero dell’istruzione. Ora, Ministero dell’istruzione e del merito. Non si tratta di formalismi semantici, quanto piuttosto della volontà del Legislatore di indicare priorità. In fondo, riflettere sugli Esami di Stato è un modo per approfondire se e come il servizio scolastico offerto sia stato adeguato in relazione alle potenzialità

di ciascuno e agli obiettivi del sistema nazionale di istruzione. È con questo spirito che “scattiamo” questo *selfie* dinamico e autoriflessivo.

“Dare voce” alle Commissioni che hanno lavorato nel 2022 aiuta a mantenere desta la riflessione circa i limiti e le potenzialità dell'Esame di Stato. Anche in vista del prossimo Esame di Stato 2023. Una riflessione che riguarda i docenti commissari, come pure, da punti di vista diversi eppure correlati fra loro, studenti e famiglie, dirigenti scolastici e docenti, comunità territoriali e *stakeholders*, che investono e hanno fiducia nelle scuole.